SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Alessandro Maracchioni;

Considerato che, in data 18 luglio 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alessandro Maracchioni.

Il citato amministratore, in data 18 luglio 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia (Latina).

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06895

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Exilles.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Exilles (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Gianfranco Joannas;

Considerato che, in data 11 agosto 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Exilles (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Exilles (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianfranco Joannas.

Il citato amministratore, in data 11 agosto 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Exilles (Torino).

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Giulianova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Giulianova (Teramo) ed il sindaco nella persona del sig. Claudio Ruffini;

Considerato che, in data 28 luglio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giulianova (Teramo) è sciolto.

La dott.ssa Paola Iaci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giulianova (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Claudio Ruffini.

Il citato amministratore, in data 28 luglio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 27261/Area II del 18 agosto 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giulianova (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Iaci.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06899

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2008.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006 e 18 settembre 2007, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il capo della direzione: MARESCA

08A06906

DECRETO 24 settembre 2008.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, riferiti al periodo 1° aprile-30 giugno 2008.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2007, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2008-30 giugno 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1º aprile 2008-30 giugno 2008 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio} direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º aprile 2008-30 giugno 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º ottobre 2008.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1º luglio 2008-30 settembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2008
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2008

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	13,27
	oltre 5.000	10,09
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,83
	oltre 5.000	7,15
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,80
	oltre 50.000	7,14
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,63
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	16,16
	oltre 5.000	12,10
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	13,96
	oltre 5.000	10,15
LEASING	fino a 5.000	13,30
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,79
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,62
	oltre 50.000	7,48
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,32
	oltre 1.500 fino a 5.000	17,18
	oltre 5.000	10,89
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		6,30
- A TASSO VARIABILE		6,30

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,67 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2007; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

08A06905

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 settembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato col codice 14444/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prdotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 3 luglio 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Achat ivi registrato al n. 4385-00 a nome dell'impresa Makhteshim Agan (Israel) con sede in Golan Street, Airport City (Israel);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsichèrheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Opinion e con il numero di registrazione 9038 del 23 dicembre 1996, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd;

Considerato che il prodotto di riferimento Opinion autorizzato in Italia al n. 9038, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome «Propicon 250»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, l'autorizzazione n. 14444/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, Pericoloso per l'ambiente, denominato Achat ed ivi autorizzato al n. 4385-00. Il prodotto importato viene denominato «Propicon 250».

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH (Austria), Cera Chem San (Lussemburgo); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Che mia S.p.a. (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 e 5 Litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

PROPICON 250

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DEL RISO, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DEL SUSINO, DEL CILIEGIO, DEL CARCIOFO, DELLA BIETOLA DA ZUCCHERO, DEL MELONE E DELLA ROSA.

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Propiconazolo puro 25 g (=250 g/l)
(rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Makhteshim Agan - Golan Street, Airport City, 70151 Israel

Registrazione n. 4385-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l., V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di riconfezionamento e rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Luxemburg)

Officina di solarietichettatura
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 – 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROPICON 250 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto al dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, segale e avena) contro le seguenti malattie: Oidio (Erysiphe spp.), Ruggini (Puccinia spp.), Septoria spp., Rincosporiosi (Rhyncosporium spp.), Elmionthosporium (Drechslera) teres e sativum. E' inoltre dotato di una buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp..
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole. Per la protezione completa della coltura si rivelano opportune 2 applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmiontosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua, in caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere elevata fino a 0,6 l/ha.

Riso: contro Elmintosporiosi (Helminthosporium spp.) intervenire con 0,4-0,6 l/ha alla comparsa dei primi sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.

Barbabietola da zucchero: contro la Cercospora si consigliano da 2 a 4 trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e meteorologiche. Eseguire il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'Oidio (Erysiphe betae).

Carciofo: contro l'Oidio 0,2 l/ha di prodotto. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.

DRUPACEE
Pesco: contro Oidio. I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla postzione del pescheto ed all'andamento metereologico.
Contro Bolla: per trattamementi al "bruno", cioè alla caduta delle foglie in autunno, e a fine gennaio-febbraio, si impiegano 30-40 ml/hl di PROPICON 250. Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl.
Contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o postfioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.

Albicocco, Ciliegio e Susino: contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- o post-fioritura secondo l'andamento stagionale
Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.

Melone: contro Oidio. In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione 12-15 ml/hl con trattamenti ogni 2 settimane.

Rosa: contro l'Oidio 10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con PROPICON 250 possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

Tappeti erbosi: il prodotto è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (Dollar spot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. La dose di impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali, e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 mq pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

Avvertenza: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: su colture orticole, su rosa e su tappeti erbosi, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo e melone; 28 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale e avena; 21 giorni prima della raccolta della bietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

08A06889

DECRETO 16 settembre 2008.

Nomina di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DELLA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro tempore* dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 10 settembre 2008 prot. n. 16598 dell'Unione provinciale agricoltori della Spezia, con la quale si comunica la nomina dell'avv. Laura Mercurio Damian, quale membro supplente per i datori di lavoro agricoli;

Decreta:

L'Avv. Laura Mercurio Damian, quale membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

La Spezia, 16 settembre 2008

Il direttore provinciale ad interim*:* TARABELLA

08A06888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2008.

Conferimento al Consorzio di tutela Alta Langa costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Alta Langa», con sede in Asti, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C citata, le funzioni di vigilanza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 gennaio 2008, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela Alta Langa, con sede in Asti piazza Roma n. 10, costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Alta Langa», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine ed alle citate indicazioni geografiche tipiche;

Vista l'istanza presentata in data 15 gennaio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi della denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche tutelate citate, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 13 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole sulla citata istanza, fatto salvo la presentazione da parte del citato Consorzio del certificato di rappresentatività per due annualità, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 256/1997;

Vista la nota presentata in data 5 agosto 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso l'attestazione dei requisiti di rappresentatività;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Alta Langa», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela Alta Langa, con sede in Asti, piazza Roma n. 10, già incaricato con il decreto 29 gennaio 2008 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine e indicazioni geografiche tipiche citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Alta Langa», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela Alta Langa, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con

riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela Alta Langa e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

08A06893

DECRETO 17 settembre 2008.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» per la campagna vendemmiale 2008/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'Allegato VI, Sezione K, concernenti disposizioni sui vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1493/1999, in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare l'art. 7 e l'allegato IV, laddove è riportato, in applicazione del disposto di cui alla citata Sezione K, punti 2 e 3, dell'Allegato VI del citato reg. n. 1493/1999, l'elenco dei V.S.Q.P.R.D. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5% e pari o superiore a 8,5%, tra i quali per l'Italia figura il V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;

Vista l'istanza presentata in data 12 settembre 2008 dal Consorzio per la tutela del prosecco DOC «Conegliano Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta, per la corrente campagna vendemmiale 2008/2009, l'autorizzazione della riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene», ai sensi dell'art. 4, comma 6, del citato disciplinare di produzione, in conformità alle condizioni previste dalla citata normativa comunitaria per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 472391 del 15 settembre 2008 dalla regione Veneto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la campagna vendemmiale 2008/2009, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene» è fissato a 8,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del vigente disciplinare di produzione approvato con il decreto ministeriale 25 maggio 2007, conformemente al disposto di cui all'allegato VI K, 2-3 del Reg. (CE) n. 1493/1999 e di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1607/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

08A06894

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica del commissario liquidatore della società cooperativa «Vini dai Colli delle Marche - Soc. Coop. a r.l.», in Ostra.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 218/2004 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa Vini dai Colli delle Marche - Soc. Coop. a r.l., con sede in Ostra (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. Roberto Riccomi, l'avv. Enrico Piermartiri, ed il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale nr. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 28 luglio 2004, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della Società cooperativa Vini dai Colli delle Marche - Soc. coop. a r.l., con sede in Ostra (Ancona);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 218/2004, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società cooperativa Vini dai Colli delle Marche - Soc. Coop. a r.l., con sede in Ostra (Ancona), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06805

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica del commissario liquidatore della società cooperativa «All Service società cooperativa di lavoro e servizi», in San Ferdinando.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2006, n. 129/2006, con il quale sono stati nominati Commissari liquidatori della società cooperativa «All service - società cooperativa di lavoro e servizi», con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Marco Fantone, il dott. Francesco Indrieri ed il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale nr. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 4 aprile 2006, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società cooperativa All Service Società Cooperativa di lavoro e servizi, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 4 aprile 2006, n. 129/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società cooperativa All Service Società Cooperativa di lavoro e servizi, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 settembre 2008.

Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai medicinali «Eserina SALF; Petidina SALF; Sodio Edetato SALF», di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993. (Determinazione AIC/N n. 1717).

IL COORDINATORE
DELL'AREA I REGISTRAZIONE E FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2005);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del prof. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 18 luglio 2008 al n. 803 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio;

Vista la determinazione del sostituto del direttore generale in data 3 luglio 2008, che ha ricondotto nelle funzioni del coordinatore dell'area 1 «Registrazione e farmacovigilanza» anche le funzioni relative al conseguimento degli obiettivi dell'Ufficio AIC;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1995), con il quale furono registrati a nome della società S.A.L.F. S.p.a., Laboratorio Farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo) - Italia, codice fiscale n. 00226250165, i seguenti medicinali compresi nel Formulario nazionale della farmacopea ufficiale: «Eserina SALF; Petidina SALF; Sodio Edetato SALF»;

Rilevato che il codice identificativo attribuito a ciascuna confezione dei suddetti medicinali, non risulta mai pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Attesa la necessità di procedere urgentemente a tale pubblicazione;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 febbraio 2006;

Determina:

Art. 1.

Alle confezioni dei medicinali compresi nel Formulario nazionale della farmacopea ufficiale «Eserina SALF; Petidina SALF; Sodio Edetato SALF», di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1995), sono attribuiti i seguenti numeri di autorizzazione:

Eserina SALF (principio attivo: Fisostigmina salicilato):

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036913010 (in base 10), 136HVL (in base 32);

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036913022 (in base 10), 136HVY (in base 32);

Petidina SALF (principio attivo: Petidina cloridrato):

«100 mg/ 2 ml soluzione iniettabile»» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 036914012 (in base 10), 136JUW (in base 32);

Sodio Edetato SALF (principio attivo: Sodio edetato):

«0,5 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 036915015 (in base 10), 136KU7 (in base 32);

«0,5 g/5 ml soluzione iniettabile» 50 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 036915027 (in base 10), 136KUM (in base 32);

«2 g/10 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 036915039 (in base 10), 136KUZ (in base 32);

«2 g/10 ml soluzione iniettabile» 50 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 036915041 (in base 10), 136KV1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a., Laboratorio Farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo) Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Art. 2.

A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* non potranno più essere dispensate al pubblico le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1, prive del codice identificativo o con codice identificativo differente.

Art. 3.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2008

Il Coordinatore dell'Area 1
Registrazione e farmacovigilanza
VENEGONI

08A06901

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto «Humalog».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 5 agosto 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 e 196 del 23 agosto 2005 e del 24 agosto 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Humalog»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto HUMALOG, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada n. 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEL RIPIANO DELLO SFONDAMENTO DEL TETTO DI SPESA

Ditta: ELI LILLY

Specialità medicinale: HUMALOG

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 36.058	€ 18.029
Valle d'Aosta	€ 1.140	€ 570
Lombardia	€ 87.241	€ 43.621
Pr. Aut. Bolzano	€ 1.855	€ 927
Pr. Aut. Trento	€ 2.870	€ 1.435
Veneto	€ 51.132	€ 25.566
Friuli-V. Giulia	€ 13.468	€ 6.734
Liguria	€ 13.596	€ 6.798
Emilia-Romagna	€ 26.196	€ 13.098
Toscana	€ 46.922	€ 23.461
Umbria	€ 13.300	€ 6.650
Marche	€ 9.387	€ 4.694
Lazio	€ 57.339	€ 28.669
Abruzzo	€ 15.405	€ 7.703
Molise	€ 4.211	€ 2.105
Campania	€ 87.119	€ 43.559
Puglia	€ 41.712	€ 20.856
Basilicata	€ 5.580	€ 2.790
Calabria	€ 24.393	€ 12.197
Sicilia	€ 66.691	€ 33.346
Sardegna	€ 31.013	€ 15.506
Italia	€ 636.628	

08A06902

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto «Zemplar».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA dell'11 gennaio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale Zemplar;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto Zemplar, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

Allegato 1
Ripartizione territoriale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ABBOTT

Specialità medicinale: ZEMPLAR

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 154.703	€ 77.351
Valle d'Aosta	€ 6.525	€ 3.262
Lombardia	€ 234.987	€ 117.493
Pr. Aut. Bolzano	€ 17.134	€ 8.567
Pr. Aut. Trento	€ 31.969	€ 15.984
Veneto	€ 105.899	€ 52.950
Friuli V. Giulia	€ 17.372	€ 8.686
Liguria	€ 80.368	€ 40.184
Emilia Romagna	€ 135.098	€ 67.549
Toscana	€ 142.573	€ 71.287
Umbria	€ 37.993	€ 18.997
Marche	€ 104.256	€ 52.128
Lazio	€ 271.138	€ 135.569
Abruzzo	€ 63.254	€ 31.627
Molise	€ 33.180	€ 16.590
Campania	€ 425.572	€ 212.786
Puglia	€ 397.848	€ 198.924
Basilicata	€ 44.073	€ 22.036
Calabria	€ 91.907	€ 45.953
Sicilia	€ 145.146	€ 72.573
Sardegna	€ 73.200	€ 36.600
Italia	€ 2.614.195	

08A06903

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto «Faslodex».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA dell'13 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale Faslodex;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto Faslodex, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

Allegato 1
Ripartizione territoriale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ASTRAZENECA

Specialità medicinale: FASLODEX

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 620.341	€ 310.171
Valle d'Aosta	€ 17.638	€ 8.819
Lombardia	€ 725.183	€ 362.592
Pr. Aut. Bolzano	€ 51.161	€ 25.581
Pr. Aut. Trento	€ 26.056	€ 13.028
Veneto	€ 403.912	€ 201.956
Friuli V. Giulia	€ 135.276	€ 67.638
Liguria	€ 293.438	€ 146.719
Emilia Romagna	€ 412.153	€ 206.077
Toscana	€ 485.228	€ 242.614
Umbria	€ 148.402	€ 74.201
Marche	€ 246.669	€ 123.335
Lazio	€ 426.596	€ 213.298
Abruzzo	€ 312.342	€ 156.171
Molise	€ 62.875	€ 31.437
Campania	€ 691.895	€ 345.947
Puglia	€ 395.949	€ 197.974
Basilicata	€ 44.193	€ 22.096
Calabria	€ 190.938	€ 95.469
Sicilia	€ 500.715	€ 250.357
Sardegna	€ 332.023	€ 166.012
Italia	€ 6.522.984	

08A06904

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 10 settembre 2008.

Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità.

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

Visto l'art. 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 31 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni recante il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Autorità, sottratti all'accesso»;

Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'emanazione di un regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi dell'Autorità;

DELIBERA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Autorità, individuando altresì le categorie di documenti sottratti all'accesso.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attività della Autorità.

4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'Autorità di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

Art. 2.

Soggetti legittimati all'accesso

1. La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Art. 3.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro agli interessati la visione e l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, se necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono esclusi dall'accesso:

a) gli accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

b) i documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

c) i rapporti informativi nonché le note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

d) la documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

e) la documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali, disciplinari e cautelari nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

f) la documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa o cessazione dal servizio per i soggetti diversi dall'interessato;

g) la documentazione riguardante il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, ed in particolare la c.d. busta paga, se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;

h) i documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità o salute limitatamente ai motivi;

i) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

l) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. È escluso l'accesso nei confronti dell'attività dell'Autorità diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, salvo che questi non siano richiesti per la tutela in sede giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive attinenti al rapporto individuale di lavoro del richiedente.

3 È altresì escluso l'accesso nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

4. È esclusa la divulgazione di documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, salvo che le stesse non siano necessarie per garantire al richiedente il contraddittorio o il diritto alla difesa. In quest'ultimo caso, occorre comunque interessare i soggetti che hanno prodotto i citati documenti per chiedere in quale forma e in che termini gli stessi possono essere divulgati.

Art. 4.

Documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono escluse dall'accesso, garantendo ai richiedenti la visione e l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, se necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, le seguenti categorie di documenti:

a) i documenti amministrativi che per la loro connessione con le categorie di cui all'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati come riservati da parte di uffici della Autorità;

b) i documenti amministrativi concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Autorità;

c) i documenti amministrativi relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

d) i documenti amministrativi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Autorità in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

e) i lavori preparatori, la documentazione predisposta e i carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;

f) i documenti amministrativi che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti dell'Autorità, dei dirigenti e degli impiegati dell'Autorità stessa, che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza.

Art. 5.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Autorità, nonché di tutela delle relazioni internazionali

1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) le note, le proposte dei servizi ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;

b) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo;

c) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

d) gli atti e corrispondenza inerente la difesa dell'Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa;

e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni e posizioni singolarmente espresse dai componenti il Consiglio;

f) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

g) i documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento;

h) i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione;

i) convenzioni o accordi tra l'Autorità ed altre pubbliche amministrazioni, per i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla divulgazione.

Art. 6.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. È comunque escluso l'accesso nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti;

b) nelle procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture, l'accesso ai documenti amministrativi è differito nei termini di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria;

d) l'accesso può essere differito per salvaguardare specifiche esigenze dell'Autorità, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'atto che dispone il differimento della procedura di accesso ne indica anche la durata.

3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 7.

Modalità della richiesta di accesso

1. L'accesso si esercita mediante apposita istanza motivata, indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

2. Il responsabile del procedimento provvede a valutare la legittimità della richiesta e in presenza di controinteressati individuati in base al contenuto del documento richiesto o ai contenuti dei documenti connessi, richiamati dallo stesso, invia ai controinteressati comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso, avvenuta con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta, anche per via telematica.

3. Decorso tale termine, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della citata comunicazione, il responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

4. Il differimento, la limitazione, il rifiuto all'accesso richiesto sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, facendo riferimento specifico alla normativa vigente, alle categorie di documenti esclusi dall'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo'essere accolta, così come è stata proposta.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, provvede a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta di accesso all'Autorità, si conclude il procedimento di accesso. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta.

7.Qualora in relazione alla natura del documento non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Art. 8.

Accoglimento della richiesta di accesso

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'ufficio presso cui,

entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti, che sono nello stesso documento richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non devono essere sottratti o asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque non possono essere alterati in qualsiasi modo.

4. L'esame o la sola visione dei documenti, sono effettuati in presenza del dirigente dell'ufficio competente.

5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura così come determinati dall'Autorità. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

6. In presenza del dirigente l'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, sotto la personale responsabilità, il contenuto dei documenti visionati di cui si dovrà dare atto in apposto verbale sottoscritto oltre che dal dirigente anche dal richiedente l'accesso.

7. L'atto di accoglimento o di diniego della richiesta di accesso avviene esclusivamente ad opera del dirigente dell'ufficio competente.

Art. 9.

Accesso ai documenti informatici

1. L'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici avviene attraverso la visione, da effettuarsi mediante collegamento in rete, previo rilascio da parte del dirigente dell'ufficio competente all'interessato di un codice identificativo del documento cui si accede e di un codice di accreditamento.

Art. 10.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito dell'Autorità.

2. Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239, del 12 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 10 settembre 2008.

Roma, 10 settembre 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

ALLEGATO n. 1

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche e integrazioni)

Richiesta di visione documenti amministrativi

All'Ufficio ....

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via/piazza .... c.a.p. ....

Documento di riconoscimento .... n. .... rilasciato il .... da ....

Consapevole delle responsabilità del sottoscritto, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle succitate dichiarazioni, chiede di prendere visione dei seguenti documenti: .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990, e successive modificazioni, si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega la seguente documentazione . . . .

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni di cui ha preso visione esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinché allo stesso sia garantito il contraddittorio o il diritto di difesa in giudizio, impegnandosi a non divulgare le informazioni a terzi, se non per la tutela di propri diritti e interessi.

Data .... Firma ....

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO n. 2

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche e integrazioni)

Richiesta di copia documenti amministrativi

All'Ufficio ....

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via/piazza .... c.a.p. ....

Documento di riconoscimento .... n. .... rilasciato il .... da ....

Consapevole delle responsabilità del sottoscritto, ai sensi dell'art 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle succitate dichiarazioni, chiede copia dei seguenti documenti: .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e segenti modificazioni si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega la seguente documentazione ....

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà i documenti di cui ha estratto copia esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinché allo stesso sia garantito il contraddittorio o il diritto di difesa in giudizio, impegnandosi a non divulgare i documenti a terzi, se non per la tutela di propri diritti e interessi.

Data .... Firma ....

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

08A06896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, firmata a Lucca il 24 novembre 2006.

Il giorno 29 agosto 2008 si è perfezionato Io scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, firmata a Lucca il 24 novembre 2006, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 settembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007.

In conformità all'art. 18, la Convenzione entrerà in vigore il giorno 1º ottobre 2008.

08A06900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 15, 16, 17, 18 e 19 settembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4151
Yen	149,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,313
Corona danese	7,4573
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79395
Fiorino ungherese	240,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7046
Zloty polacco	3,3490
Nuovo leu romeno	3,6195
Corona svedese	9,5519
Corona slovacca	30,270
Franco svizzero	1,5903
Corona islandese	129,73
Corona norvegese	8,1830
Kuna croata	7,1102
Rublo russo	36,2000
Nuova lira turca	1,7865
Dollaro australiano	1,7544
Real brasiliano	2,5871
Dollaro canadese	1,5140
Yuan cinese	9,6864
Dollaro di Hong Kong	11,0295
Rupia indonesiana	13372,70
Won sudcoreano	1570,76
Peso messicano	15,2052
Ringgit malese	4,8892
Dollaro neozelandese	2,1524
Peso filippino	66,510
Dollaro di Singapore	2,0342
Baht tailandese	48,977
Rand sudafricano	11,5609

Dollaro USA	1,4267
Yen	148,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,070
Corona danese	7,4580
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79750
Fiorino ungherese	243,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7054
Zloty polacco	3,4020
Nuovo leu romeno	3,6505
Corona svedese	9,6408
Corona slovacca	30,260
Franco svizzero	1,5823
Corona islandese	130,40
Corona norvegese	8,2460
Kuna croata	7,1145
Rublo russo	36,3905
Nuova lira turca	1,8203
Dollaro australiano	1,7958
Real brasiliano	2,5945
Dollaro canadese	1,5283
Yuan cinese	9,7715
Dollaro di Hong Kong	11,0989
Rupia indonesiana	13489,45
Won sudcoreano	1654,26
Peso messicano	15,3399
Ringgit malese	4,9314
Dollaro neozelandese	2,1729

Peso filippino	67,350
Dollaro di Singapore	2,0410
Baht tailandese	48,872
Rand sudafricano	11,6486

Dollaro USA	1,4224
Yen	150,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,005
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79515
Fiorino ungherese	241,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7059
Zloty polacco	3,3480
Nuovo leu romeno	3,6425
Corona svedese	9,6125
Corona slovacca	30,255
Franco svizzero	1,5921
Corona islandese	132,94
Corona norvegese	8,2900
Kuna croata	7,1128
Rublo russo	36,3158
Nuova lira turca	1,8006
Dollaro australiano	1,7905
Real brasiliano	2,5831
Dollaro canadese	1,5176
Yuan cinese	9,7249
Dollaro di Hong Kong	11,0667
Rupia indonesiana	13370,56
Won sudcoreano	1587,75
Peso messicano	15,2182
Ringgit malese	4,9137
Dollaro neozelandese	2,1589
Peso filippino	66,950
Dollaro di Singapore	2,0420
Baht tailandese	48,838
Rand sudafricano	11,5929

Dollaro USA	1,4502
Yen	151,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,965
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79440
Fiorino ungherese	242,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	3,3449
Nuovo leu romeno	3,6685
Corona svedese	9,5995
Corona slovacca	30,275
Franco svizzero	1,5838
Corona islandese	134,64
Corona norvegese	8,3340
Kuna croata	7,1169
Rublo russo	36,6129
Nuova lira turca	1,8540
Dollaro australiano	1,7961
Real brasiliano	2,7169
Dollaro canadese	1,5390
Yuan cinese	9,9107
Dollaro di Hong Kong	11,2836
Rupia indonesiana	13631,88
Won sudcoreano	1673,53
Peso messicano	15,6259
Ringgit malese	5,0315
Dollaro neozelandese	2,1449
Peso filippino	68,200
Dollaro di Singapore	2,0718
Baht tailandese	49,408
Rand sudafricano	11,8592

Dollaro USA	1,4236
Yen	153,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,242
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78730
Fiorino ungherese	239,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	3,3042
Nuovo leu romeno	3,6420
Corona svedese	9,5383
Corona slovacca	30,275
Franco svizzero	1,5975
Corona islandese	131,47
Corona norvegese	8,2580
Kuna croata	7,1152
Rublo russo	36,3283
Nuova lira turca	1,7880
Dollaro australiano	1,7505
Real brasiliano	2,6280
Dollaro canadese	1,5154
Yuan cinese	9,7303
Dollaro di Hong Kong	11,0818
Rupia indonesiana	13346,25
Won sudcoreano	1605,82
Peso messicano	15,2010
Ringgit malese	4,9278
Dollaro neozelandese	2,1003
Peso filippino	65,980
Dollaro di Singapore	2,0433
Baht tailandese	48,630
Rand sudafricano	11,4902

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A06887

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amik»

Con la determinazione n. aRM - 128/2008-2577 del 5 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmigea S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: AMIK.

Confezione A.I.C. n. 028562027.

Descrizione: «5% crema» un tubo da 30 g.

Farmaco: AMIK.

Confezione A.I.C. n. 028562015.

Descrizione: «2,5% crema» un tubo da 30 g

08A06890

Revoca della sospensione di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 30/2008-7037 del 5 settembre 2008 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: NAPROSSENE SODICO RECOFARMA.

Confezione A.I.C. n. 032180034.

Descrizione: 30 bustine granulato sospensione orale 550 mg.

Farmaco: NAPROSSENE SODICO RECOFARMA.

Confezione A.I.C. n. 032180022.

Descrizione: 30 compresse rivestite 550 mg.

Ditta titolare A.I.C.

Recofarma S.r.l. - via Matteo Civitali, 1 - Milano 20148.

Con la determinazione aRSM - 31/2008-2301 del 9 settembre 2008 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: VISCOMUCIL.
Confezione A.I.C. n. 025105014.
Descrizione: «30 mg compresse» 20 compresse.

Farmaco: BRIOGEN.
Confezione A.I.C. n. 018956072.
Descrizione: 30 compresse masticabili.

Farmaco: BRIOGEN.
Confezione A.I.C. n. 018956060.
Descrizione: 10 flaconcini uso orale.

Farmaco: BRIOGEN.
Confezione A.I.C. n. 018956058.
Descrizione: 50 compresse masticabili.
Ditta titolare A.I.C: ABS Farmaceutici S.p.a. - Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino 10121.

08A06891-08A06892

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-000) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 9 2 9 *

€ 1,00